



Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
il Capo di Gabinetto

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Spett.le Capo Gabinetto
dell'Ufficio di Diretta Collaborazione
della Presidenza della Regione siciliana

SEDE

Con la presente si trasmette in allegato, ai fini dell'adozione del Decreto del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7, atto di approvazione dello schema di Decreto sottoscritto dall'Assessore dott.ssa Mangano e controfirmato per intervenuta intesa ai sensi della citata norma dall'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale on. Marziano (allegato "1" alla presente).

All'atto trasmesso sono allegati il testo dello schema di Decreto, l'Allegato tecnico dallo stesso richiamato (allegati "A" e "B") e relazione tecnica a firma del Dirigente Generale Dipartimento Lavoro.

Atteso che il termine previsto per l'adozione del Decreto ai sensi della citata norma è ampiamente decorso e che tale adempimento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri per il Bilancio della Regione, come esplicitamente fatto salvo dal comma 3 del richiamato articolo 5 della L.R. 7/2016, si auspica l'implementazione di quanto di competenza nel più breve tempo possibile.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti,

Palermo, 9 novembre 2017



Il capo Gabinetto
Ing. Alberto PULIZZI



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE

**Alla Famiglia, alle Politiche Sociali e del Lavoro
Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore**

L'Assessore della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali

d'intesa contestuale con l'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale

visto lo Statuto della Regione;

visto il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 20 marzo 2017;

visto il Decreto del Presidente della Regione n. 472 del 4 novembre 2015 con il quale viene nominato l'on. Bruno Marziano Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

visto il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

vista la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

visto il Decreto del Presidente della Regione "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

vista la Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale";

vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale";

SI DISPONE

di approvare – con la sottoscrizione congiunta e contestuale - la proposta di Decreto del Presidente della Regione, di cui agli allegati “A” e “B” alla presente, ai fini dell’adozione ai sensi e coi poteri della disciplina in narrativa richiamata, delle disposizioni di attuazione della Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7, quale atto obbligatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della medesima;


di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5, comma 3, della citata LR 7/2016, che dalle presenti proposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per il Bilancio della Regione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

di trasmettere ai competenti uffici presso la Presidenza della Regione la presente, unitamente agli allegati, per le finalità richiamate ad ogni effetto, ai fini dell’adozione del Decreto di cui alla citata L.R. 7/2016.


Il presente atto verrà trasmesso senza indugio ai competenti uffici della Segreteria Generale della Presidenza della Regione per le finalità di cui alla normativa richiamata in narrativa alla presente.

Palermo 17/10/2017

L'Assessore alla Formazione
Dott. Bruno MARZIANO



L'Assessore Alla Famiglia
Dott.ssa Carmencita MANGANO



DIP. LAVORO	
Protocollo Informatizzato	
POSTA IN ENTRATA	
Prot. N°	41960
Data	10/11/17



Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO LAVORO
Il Dirigente Generale

Vista la Legge Regionale n. 7 del 21/aprile/2016:

Visto l'atto di approvazione dello schema di decreto sottoscritto dall'Assessore dott. Mangano e controfirmato per intervenuta intesa ai sensi dell'art. 5 dalla sopra citata norma dall'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale on. Marziano,

Si Relaziona quanto segue :

La Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7, ha introdotto nuove disposizioni in materia di percorsi formativi finalizzati all'esercizio delle attività della subacquea industriale.

Il legislatore regionale ha inteso introdurre una puntuale disciplina di quei contenuti di formazione necessari all'esercizio di attività intrinsecamente caratterizzate da un elevato profilo di rischio.

La norma in oggetto ha puntualmente e direttamente disciplinato gli standard formativi (articolo 2, comma 2) richiamando espressamente quelli previsti a livello didattico dalla competente associazione internazionale di settore delle scuole di formazione professionale dei "commercial divers" (IDSA) ed ha inoltre previsto, al fine di agevolare la spendibilità dei titoli di formazione conseguiti, l'istituzione di un "repertorio telematico" che permetta il contatto fra i soggetti in possesso delle qualificazioni previste e le imprese che ricerchino tali figure professionali (articolo 5).

In riferimento a quanto sopra il legislatore regionale ha ritenuto di declinare puntualmente i contenuti normativi, pur prevedendo che le relative modalità di attuazione trovino definizione nell'ambito di apposito Decreto Presidenziale, da adottarsi su proposta dell'Assessore della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con l'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Atteso il contenuto della Legge tale Decreto non è chiamato ad integrare le previsioni normative in relazione ai loro aspetti sostanziali ma, piuttosto:

- operare una mera ricognizione degli standard formativi previsti dall'articolo 3, comma 2;
- disciplinare le modalità di funzionamento del Repertorio Telematico di cui all'articolo 5.

Per quanto attiene al primo profilo, che appartiene alla competenza del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, ci si limita a segnalare che la bozza sottoposta all'attenzione dello scrivente Dipartimento appare in effetti riprendere puntualmente – senza alcun contenuto ulteriore – gli standard della didattica IDSA per ciascun livello di qualificazione (articolo 1 ed Allegato "1"), in linea con le previsioni della legge.

Per quanto al secondo profilo, di specifica pertinenza di questo Dipartimento, il Decreto prevede, in conformità alle previsioni della legge in questione, le sole modalità di concreta attuazione, con particolare riferimento all'attivazione ed alla gestione del "Repertorio Telematico".

La bozza in oggetto affida a provvedimento del Dirigente Generale pro-tempore l'individuazione della struttura competente del Dipartimento che dovrà curare tali adempimenti, essendo peraltro prescritto dalla norma che la gestione e la tenuta del Repertorio venga operata nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto.

A riguardo si segnala, per quanto di pertinenza dello scrivente, come tale previsione non costituisca elemento di speciale problematicità né riguardo alle dotazioni organiche né a quelle strumentali.

Sarà perciò possibile procedere, entro i termini e con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 3, ad identificare la struttura competente nell'ambito della struttura organizzativa degli uffici centrali di questo Dipartimento, secondo le previsioni del vigente ordinamento.

Per quanto attiene alle previsioni sulle caratteristiche del Repertorio, di cui all'articolo 3 della bozza di Decreto, si segnala come non sembrino emergere elementi di problematicità specifici e che pare condivisibile ed apprezzabile il richiamo espresso alle vigenti previsioni dell'ordinamento statale (D.Lgs. 82/2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale").

L'articolo 4 introduce norme di dettaglio sull'iscrizione al Repertorio, indicando la documentazione richiesta per dar corso alle relative istanze. Tale declinazione appare completa e dettagliata ed appare vieppiù opportuna anche al fine di prevenire situazioni d'incertezza interpretativa ed operativa da parte degli uffici anche in riferimento all'ipotesi, prevista dalla legge (artt. 4, comma 5, e 5, comma 2), di titoli formativi provenienti da altri ordinamenti.

Il procedimento istruttorio, disciplinato dagli articoli 5, 6 e 7, è caratterizzato da una natura ricognitiva, essendo l'attività degli uffici vincolata al contenuto di atti e documenti prodotti dagli istanti, con un mero controllo formale della documentazione e senza l'attribuzione di particolari poteri autoritativi che, viceversa, richiederebbero una diversa e più articolata disciplina con provvedimento di carattere regolamentare.

Anche sotto tale profilo la bozza di Decreto non sembra porre alcuna particolare criticità né in relazione alla Legge di cui dovrà costituire provvedimento attuativo né in relazione alle previsioni generali dell'ordinamento.

Volendo riepilogare gli adempimenti rimessi dal Decreto a successivi provvedimenti di competenza di questo Dipartimento:

- individuazione della struttura competente nell'ambito delle esistenti dotazioni d'istituto, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto;
- predisposizione ed approvazione dei modelli cartacei e telematici delle istanze di iscrizione, modifica della posizione e cancellazione dal Repertorio, entro il termine di 30 giorni;
- definizione delle caratteristiche fisiche e grafiche della "card" di cui all'articolo 7 (si segnala a riguardo che si potrebbe prevedere, al fine di accelerare l'iter attuativo, il rilascio delle stesse anche successivamente all'avvenuta iscrizione telematica, fermo comunque restando il rispetto del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 7);
- attivazione degli adempimenti di pertinenza per l'inserimento delle qualificazioni di cui alla Legge Regionale 7/2016 nel "database" comunitario. In tal senso si segnala che non risulta problematica la formulazione individuata, in quanto comunque si limita a prevedere l'avvio delle opportune interlocuzioni formali coi competenti organismi ed uffici nazionali e comunitari, senza porre in carico dell'Amministrazione regionale obblighi di risultato in relazione ad ordinamenti terzi.


In relazione agli adempimenti che richiedono la cooperazione di altri settori dell'Amministrazione si

segnala la sola previsione di cui all'articolo 8 in materia di diritti di rilascio, che presuppone adempimenti in carico alla Ragioneria Generale, ancorché a carattere vincolato.

A riguardo appare opportuno segnalare come opportuno e necessario sarà successivamente procedere a definire separatamente le modalità di rassegnazione delle risorse rinvenienti in entrata secondo le previsioni del vigente ordinamento contabile e finanziario, a copertura delle spese sostenute per la stampa delle Card stesse.

In conclusione, per quanto di competenza dello scrivente, non si rilevano profili di criticità nell'ambito della bozza di Decreto in oggetto.

Palermo, li 09/11/2017

 Il Dirigente Generale
Dott. Antonino PARRINELLO



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
Alla Famiglia, alle Politiche Sociali e del Lavoro
Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore

Il Presidente della Regione

su proposta dell'Assessore della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche Sociali

d'intesa con l'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale

visto lo Statuto della Regione;

visto il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

vista la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

visto il Decreto del Presidente della Regione "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

vista la Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale";

vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 "Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale";

considerato che l'articolo 5 della citata Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7, prevede l'adozione della disciplina di attuazione delle previsioni della stessa, con particolare riferimento alla ricognizione degli standard formativi di cui all'articolo 3, comma 2, ed alle modalità per

l'istituzione, il funzionamento, il mantenimento, l'iscrizione e la cancellazione dei singoli, del Repertorio telematico di cui all'articolo 4;

DECRETA

Articolo 1

Standard formativi per il conseguimento delle qualifiche

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7, i percorsi formativi per il conseguimento delle qualifiche della subacquea industriale che siano svolti da istituti statali o pubblici ovvero da centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, sono soggetti ai requisiti minimi previsti dalla didattica internazionale dell'International Diving School Association (IDSA) con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua.

2. I requisiti didattici di cui al comma 1 sono riconosciuti ed applicati secondo quanto indicato dall'Allegato 1, parte I, per come determinati alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

3. In caso di modifica degli standard indicati ai commi precedenti il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, con proprio Decreto, procede all'aggiornamento delle previsioni relative agli standard minimi per il conseguimento delle qualifiche con effetto a valere sui percorsi approvati ed avviati dopo l'entrata in vigore del Decreto dirigenziale stesso e ferma restando la validità dei titoli conseguiti secondo la disciplina vigente al tempo del loro rilascio.

4. Al fine di agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, gli istituti pubblici ed i centri di formazione professionali accreditati rilasciano, secondo le previsioni della vigente disciplina statale e delle relative linee-guida, apposito "Supplemento al Certificato Europass" di cui all'articolo 9 della Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, con evidenza della sottoposizione dei percorsi formativi svolti alle previsioni di cui alla Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7.

Articolo 2

Istituzione del Repertorio Telematico

1. E' istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative il Repertorio Telematico di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7.

2. Il Repertorio di cui al comma 1 ha la funzione di agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro con riferimento alle attività professionali correlate alle qualifiche formative della subacquea industriale, come definite dall'articolo 2 della Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7.

3. Entro il termine inderogabile di 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative individua, nell'ambito della struttura di pertinenza il servizio e l'unità operativa competenti per l'implementazione e la gestione del Repertorio Telematico. Nell'ambito del detto provvedimento dirigenziale si procederà altresì all'assegnazione delle eventuali risorse strumentali nonché alle indicazioni per l'attivazione del sito internet dedicato che

dovrà essere tempestivamente ed opportunamente reso accessibile e pubblicizzato mediante collegamenti telematici sulla homepage PIR della Regione e sulla pagina del Dipartimento.

4. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di cui al comma 3 il sito internet dovrà risultare attivo ed accessibile e si dovrà dare avvio alla ricezione ed all'istruttoria delle istanze di iscrizione.

Articolo 3

Caratteristiche del Repertorio

1. Il Repertorio avrà forma esclusivamente telematica, ancorché sia ammesso il ricorso a documentazione cartacea per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione delle posizioni individuali.

2. Il sito internet del Repertorio dovrà essere strutturato secondo le previsioni di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, e delle relative linee-guida per l'accessibilità delle informazioni.

3. Il sito internet del Repertorio dovrà contenere una data-base di libera consultazione anche in formato anonimo sulle singole posizioni individuali, nonché apposite sezioni relative alle modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione e la relativa modulistica, alla disciplina applicabile, agli standard formativi di riferimento.

4. Il sito internet sarà implementato nell'interezza dei suoi contenuti in lingua italiana. Entro il termine inderogabile di 180 giorni i descrittori del data-base, gli strumenti di ricerca ed una sintesi della disciplina applicabile e delle modalità di consultazione, iscrizione, aggiornamento e cancellazione delle posizioni individuali dovranno essere pubblicati e regolarmente aggiornati anche in lingua inglese.

5. Al fine di assicurare la continuità del servizio e la tutela del data-base il Servizio competente procede ad assicurare il back-up dei dati mediante utilizzo del server cloud dell'Amministrazione Regionale.

Articolo 4

Iscrizione al Repertorio

1. L'iscrizione al Repertorio telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Decreto.

2. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente Decreto.

3. La domanda di iscrizione dovrà contenere apposita informativa ed autorizzazione al trattamento ed alla pubblicazione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni. Il mancato rilascio da parte dell'istante dell'autorizzazione comporta la reiezione dell'istanza per impossibilità a dar seguito al procedimento.

4. Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati, in copia conforme:

a) attestato finale di formazione acquisito al termine dei percorsi di cui all'articolo 1 del presente Decreto;

ovvero

aa) attestato conseguito al termine di percorso formativo rilasciato presso altra Regione, purché conforme ai criteri di controllo e validazione previsti dalle relative norme;

ovvero

ab) attestato formativo o altro documento attestante il conseguimento di qualifica professionale riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, purché conforme ai criteri di controllo e validazione previsti dalle relative norme. Per i titoli conseguiti in altri Stati membri UE, EFTA o nella Confederazione Svizzera o comunque riconoscibili ai sensi della citata Direttiva, ad eccezione di quelli di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alla Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, è necessaria l'attestazione dell'autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata dall'istituto, centro o scuola presso cui è stato conseguito l'attestato formativo di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'Allegato 1 al presente Decreto;

ovvero, per i titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale

ba) attestazione debitamente sottoscritta rilasciata dall'ente, centro, scuola o istituto che ha rilasciato il documento riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, di conformità del percorso svolto agli standard di cui all'Allegato 1 al presente Decreto e che indichi distintamente le attività formative svolte (transcript) ed i tempi di fondo in conformità agli standard di cui all'Allegato 1 al presente Decreto. Della documentazione in oggetto, ad eccezione dei casi di cui alla Legge 12 aprile 1973, n.176, alla Legge 23 luglio 1980, n.512, alla Legge 24 aprile 1990, n.106, dovrà essere attestata l'autenticità secondo le previsioni della disciplina statale in materia (apostilla o dichiarazione di valore rilasciata dalla competente autorità diplomatica italiana in loco). Tali titoli, inoltre, laddove rilasciati in una lingua diversa da quella italiana e/o da quella inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata ai sensi della vigente disciplina statale;

c) Log Book professionale che evidenzia l'effettivo svolgimento delle immersioni ed i relativi tempi di fondo di cui all'Allegato 1 al presente Decreto;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell'istante circa l'effettivo svolgimento delle attività didattiche, delle immersioni ed i relativi tempi di fondo in conformità agli standard di cui all'Allegato 1 al presente Decreto;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445, rilasciata da parte dell'istante relativa all'avvenuto svolgimento dei percorsi formativi relativi alle discipline di formazione trasversale come previsti dalla vigente disciplina statale e comunitaria;

f) copia di documento d'identità personale in corso di validità;

g) copia del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979.

ovvero

gg) per i soggetti non residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001)

h) ricevuta del versamento di cui al comma 5 del presente articolo;

i) fototessera in formato cartaceo o elettronico.

5. Per l'iscrizione gli interessati dovranno procedere al versamento dei diritti di rilascio della card. Le modalità di versamento ed i relativi importi saranno definiti con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente Decreto.

Articolo 5

Istruttoria delle istanze

1. L'ufficio competente, acquisita l'istanza di iscrizione, variazione o cancellazione, procede alla verifica della regolarità e completezza della stessa.
2. Nel caso la documentazione sottoposta risulti incompleta e/o inidonea fornisce tempestivamente comunicazione all'istante che potrà, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, procedere all'integrazione della stessa. In caso d'inadempienza da parte dell'istante la relativa domanda sarà respinta.
3. L'ufficio competente, laddove rilevi che la documentazione sottoposta risulti falsa procederà d'ufficio alla reiezione della domanda o, nei casi in cui il soggetto interessato risulti già iscritto al Repertorio, alla cancellazione della relativa posizione, dandone tempestiva comunicazione all'interessato e salva l'attivazione dei procedimenti obbligatori previsti dalla vigente disciplina.
4. In esito all'istruttoria positiva dell'istanza di iscrizione l'ufficio competente provvede, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza e salvi i casi di cui al comma 3, all'iscrizione della posizione nel Repertorio Telematico, all'attribuzione del numero progressivo individuale d'iscrizione ed al contestuale rilascio della Card nominativa.
5. L'iscrizione, variazione o cancellazione dal Repertorio Telematico e le relative istruttorie sono soggetti alla vigente disciplina in materia di procedimenti amministrativi in quanto applicabile.

Articolo 6
Domanda di variazione della posizione

1. La variazione della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio Telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Decreto.
2. La domanda di variazione dovrà essere sottoposta in carta libera esclusivamente sul modello cartaceo e/o telematico predisposto ed approvato con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente Decreto.
3. Nel caso di variazione relativa al livello di qualificazione alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui al comma 4, lett. da a) a d) dell'articolo 4 del presente Decreto relativi al nuovo livello di qualificazione conseguito.
4. Nei casi di variazione il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio rimane quello attribuito in sede di iscrizione.
5. Nei casi di cui al comma 3 la card già emessa dovrà essere restituita contestualmente alla presentazione della domanda e verrà sostituita da nuova card aggiornata recante il nuovo livello di qualificazione conseguito, fermo restando il numero progressivo individuale di iscrizione al Repertorio attribuito in sede di iscrizione.
6. Il versamento dei diritti di rilascio nei casi di variazione è dovuto solo nelle ipotesi di cui al comma 5.

Articolo 6
Cancellazione dal Repertorio

1. La cancellazione delle posizioni individuali dal Repertorio avviene su base volontaria ovvero d'ufficio.
2. La cancellazione volontaria della posizione e dei dati riportati per i soggetti già iscritti al Repertorio Telematico avviene su istanza individuale dei singoli interessati indirizzata all'ufficio competente di cui all'articolo 2, comma 3, del presente Decreto.
3. La cancellazione delle posizioni viene operata d'ufficio nei casi di cui venga rilevata l'irregolarità della documentazione ovvero in qualunque altro caso previsto dalla legge.
4. Nel caso di cancellazione il Repertorio segnalerà in corrispondenza del numero progressivo individuale di iscrizione l'avvenuta cancellazione ed i dati individuali del soggetto cancellato verranno rimossi.
5. Per la cancellazione della posizione non è richiesto il versamento di diritti.

Articolo 7

Card

1. All'atto dell'iscrizione al Repertorio verrà rilasciata una card nominativa, recante il numero progressivo individuale di iscrizione, corredata dai dati personali di identificazione (nome, cognome, data e luogo di nascita), della fotografia dell'interessato e del livello di qualificazione conseguito a norma dell'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7.
2. Le caratteristiche fisiche e grafiche della card, che dovranno assicurare per quanto possibile la non alterabilità, la durabilità e la non riproducibilità della stessa, e che dovrà riportare la dicitura "Regione Siciliana – Repertorio Telematico Operatori della Subacquea Industriale" saranno definite con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data indicata dall'articolo 2, comma 2 del presente Decreto.
3. In caso di smarrimento o distruzione della card l'iscritto al Repertorio dovrà sottoporre al competente ufficio richiesta di emissione di duplicato, previo versamento dei diritti di rilascio di cui all'articolo 4, comma 5 del presente Decreto.

Articolo 8

Diritti di rilascio

1. Il Ragioniere generale della Regione, con proprio provvedimento, procede all'attivazione di apposito capitolo di entrata nel Bilancio della Regione cui afferiranno le risorse per i diritti di rilascio delle card di cui all'articolo 4, comma 5 del presente Decreto.

Articolo 9

Coordinamento con il Repertorio delle Qualificazioni e database comunitario

1. Il Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale provvede, entro il termine di 30 giorni dalla data del presente Decreto, all'aggiornamento del Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, di cui all'articolo 30 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n.8 e successive modifiche ed integrazioni, con l'inserimento fra i profili di "Formazione normata" delle tre qualifiche professionali di cui alla Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7, come disciplinate dall'allegato 1 al presente Decreto e con indicazione della relativa disciplina di riferimento:
 - a) "sommozzatore inshore air diver"
 - b) "Top up offshore air diver"
 - c) "altofondalista offshore sat diver"
2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi e delle attività formative, provvede entro il termine di 30 giorni all'adozione degli adempimenti necessari anche nei confronti dei competenti uffici ed organismi dello Stato per l'inserimento delle qualificazioni di cui al presente Decreto nel database tenuto dalla Commissione Europea e pubblicato sul relativo sito internet per agevolare il riconoscimento delle qualifiche ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005

Articolo 10
Norme finali

1. Il presente Decreto è pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della Legge Regionale 12 agosto 2014, n.21, sul sito internet della Regione.



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE

Alla Famiglia, alle Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio di Diretta Collaborazione dell'Assessore

Allegato 1

al Decreto del Presidente della Regione ...

1. Percorsi formativi ex articolo 3, comma 1, lett. a) "sommozzatore (inshore diver)"

➤ **Requisiti di svolgimento dell'attività formativa :**

- disporre di una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.

➤ **Tempi di fondo :**

- come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 2" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 1 + IDSA level 2" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014*), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale

➤ **Competenze da acquisire al termine del percorso :**

- come definite dal capitolo 2, sezione 1, tabella 2 "IDSA level 1 + IDSA level 2" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014*)

➤ **Requisiti generali per l'ammissione ai percorsi :**

- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale
- possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione/certificazione delle competenze di base acquisite in esito

all'assolvimento dell'obbligo di istruzione o titolo equipollente che dia accesso all'istruzione superiore (EQF 2 o superiore)

- possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979. Per i soggetti non residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001)

➤ **Requisiti preliminari al conseguimento del titolo formativo finale :**

- -/-

2. **Percorsi formativi ex articolo 3, comma 1, lett.b) "Top Up (offshore air diver)"**

➤ **Requisiti di svolgimento dell'attività formativa :**

- disporre di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto va integrata la presenza sull'unità di appoggio di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera)

➤ **Tempi di fondo :**

- come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014*), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale

➤ **Competenze da acquisire al termine del percorso :**

- come definite dal capitolo 2, sezione 1, tabella 2 "IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014*)

➤ **Requisiti generali per l'ammissione ai percorsi :**

- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale
- possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione/certificazione delle competenze di base acquisite in esito

all'assolvimento dell'obbligo di istruzione o titolo equipollente che dia accesso all'istruzione superiore (EQF 2 o superiore)

- possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979. Per i soggetti non residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001)
- possesso di titolo formativo ex articolo 3, comma 1, lett.a) Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7

➤ **Requisiti preliminari al conseguimento del titolo formativo finale :**

- possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic) come definita al capitolo 3 (Diver Medic Training and Competencies) degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014*)

3. Percorsi formativi ex articolo 3, comma 1, lett.b) "Altofondalista (offshore sat diver)"

➤ **Requisiti di svolgimento dell'attività formativa :** uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in PVHO (recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).

➤ **Tempi di fondo :** come definiti dal capitolo 4, sezione 2, tabella 6 "IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4" ovvero dal capitolo 2, sezione 1, tabella 3 "IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014*), i tempi di fondo devono trovare idoneo riscontro nel Log Book individuale

➤ **Competenze da acquisire al termine del percorso :** come definite dal capitolo 2, sezione 1, tabella 2 "IDSA level 1 + IDSA level 2 + IDSA level 3 + IDSA level 4" degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014*)

➤ **Requisiti generali per l'ammissione ai percorsi :**

- cittadinanza italiana o di altro stato membro UE ovvero cittadini di altra nazionalità o apolidi regolarmente residenti sul territorio comunitario o

riconosciuti come destinatari di protezione internazionale ai sensi della vigente disciplina statale

- possesso di licenza dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione/certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione o titolo equipollente che dia accesso all'istruzione superiore (EQF 2 o superiore)
- possesso del Libretto di ricognizione, in corso di validità, attestante l'iscrizione ad un registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979. Per i soggetti non residenti sul territorio nazionale certificazione di visite mediche internazionali attestanti l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività della subacquea industriale (IMCA D-20/01 del 2 luglio 2001)
- possesso di titolo formativo ex articolo 3, comma 1, lett.b) Legge Regionale 21 aprile 2016, n.7

➤ **Requisiti preliminari al conseguimento del titolo formativo finale :**

- possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic) come definita al capitolo 3 (Diver Medic Training and Competencies) degli Standard IDSA (*International Diving Schools Association Standard & Procedures del 14 aprile 2014*)